



Dott. Ambrogio Romano
NOTAIO

Allegato "A" all'atto ai miei rogiti in data 23 dicembre 2021, raccolta n.26062

Capo 1 - Costituzione natura e scopi

Art.1 - Denominazione e democraticità della struttura, durata.

È costituita, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa codicistica di settore e delle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore), che ha attuato la delega per la riforma del terzo settore contenuta nella legge 6 giugno 2016, n.106, un'associazione di volontariato denominata **"ENTE NAZIONALE DIFESA DEBITORI - ETS"**.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha una struttura ed un'organizzazione democratica.

Art.2 - Rinvio alle norme in vigore.

L'Associazione è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla Legge Quadro n.266 del 11 agosto 1991 e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano che le consentono di essere considerata un Ente del Terzo Settore.

Art.3 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Montesarchio (BN), alla via Benevento n.104.

Con propria deliberazione il Consiglio Direttivo potrà istituire succursali, filiali e recapiti, previa comunicazione agli associati attraverso l'affissione della delibera all'albo sociale.

Art.4 - Finalità ed attività.

4.1. L'Associazione, la quale si inibisce il perseguimento di qualsivoglia finalità lucrativa, ha lo scopo di promuovere ed erogare interventi e servizi funzionali a prestare supporto ed assistenza a soggetti giuridici che versano in difficoltà finanziarie.

Ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.117/2017, l'associazione si prefigge di esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

- porre in essere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328;
- supportare i debitori nella definizione delle posizioni debitorie in sofferenza con banche e società finanziarie, spendendo il meno possibile anche attraverso la trattativa di Saldo e Stralcio, previa accettazione del creditore;
- verificare i tassi usura o di anatocismo di banche e/o di società finanziarie per finanziamenti, mutui e scoperti di conto corrente tramite professionisti convenzionati;
- affrontare i problemi relativi al mutuo, grazie alla richiesta di sospensione e/o di riduzione delle rate, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento, previa ac-

cettazione del creditore;

- affrontare le problematiche con il fisco (cartelle esattoriali, avvisi bonari, accertamenti, rateizzazioni, opposizioni, ecc.) secondo normativa vigente, previa verifica dei presupposti di fattibilità;

- promuovere le iniziative di legge finalizzate alla cancellazione ed all'aggiornamento dalle banche dati dei "cattivi pagatori", tramite intermediari abilitati secondo la tempistica e le modalità della normativa vigente, sussistendone i presupposti;

- promuovere le iniziative di legge finalizzate alla cancellazione dal registro protesti per cambiali e/o assegni secondo la tempistica e le modalità della normativa vigente;

- avviare le difese legali per decreti ingiuntivi, per atti di precetto, per pignoramenti e/o per revocatorie tramite avvocati convenzionati;

- promuovere le iniziative di legge finalizzate alla protezione del patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, da possibili azioni legali dei creditori, senza finalità elusive e nel rigoroso rispetto dei dettami della normativa vigente.

Per il conseguimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà avere rapporti con professionisti di ogni ordine e grado, esterni ed interni all'Associazione.

L'Associazione potrà svolgere l'attività di formazione, impiegando sistemi che utilizzano metodologie sia in presenza che in distanza. In particolare, l'Associazione potrà svolgere attività di formazione come previsto dalla normativa vigente in materia di formazione.

L'Associazione, inoltre, per meglio conseguire l'oggetto sociale, potrà:

- avere rapporti promozionali, di collaborazione, di convenzione o quant'altro con Enti pubblici e privati, Istituti di ricerca, Centri Studi, Università, Associazioni di categoria imprenditoriali, Ministero della Ricerca Scientifica e degli Affari Sociali e qualsiasi altra struttura che potrà supportare l'associazione nel perseguimento e nel raggiungimento delle proprie finalità ed attività;

- intervenire, funzionalmente all'attuazione delle finalità perseguite, in licitazioni, gare, bandi ed appalti di qualsivoglia genere, provvedendo all'acquisto, anche nell'ambito di procedure concorsuali, di beni mobili, immobili e mobili registrati per finalità strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;

- costituire associazioni temporanee di scopo, ovvero organismi, anche societari, normativamente equipollenti alle medesime, con imprese ed enti, aventi finalità compatibili, nei limiti di legge;

- perfezionare accordi di concessione o fruizione aventi ad oggetto la reciproca messa a disposizione di requisiti, certificazioni, professionalità e curricula (avvalimenti), fun-

zionalmente all'esecuzione di appalti, commesse e contratti di prestazione d'opera.

L'Associazione potrà avvalersi di contributi e/o finanziamenti erogati dall'Unione Europea, dal Governo, dalle Regioni e da altri Enti locali, Istituti di Credito, società finanziarie, Enti Pubblici, Privati e/o Internazionali in proprio o in partnership.

Art.5 - Attività economiche

5.1 L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, fatta eccezione per quelle ad esse direttamente strumentali, accessorie e connesse.

5.2 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può, tra l'altro, svolgere le seguenti attività strumentali, accessorie e connesse:

- organizzare ed offrire al pubblico momenti e percorsi formativi;
- organizzare mostre, convegni, seminari, confronti pubblici, eventi culturali, feste e momenti conviviali;
- raccogliere fondi, donazioni e contributi, sia dagli associati che da terzi, da enti pubblici e/o privati, nonché organizzare lotterie e sottoscrizioni;
- promuovere una rete di alleanze e di solidarietà tra persone, enti ed organizzazioni che condividono le finalità dell'associazione;
- istituire borse di studio, bandire premi per tesi di laurea relative alla finalità dell'associazione, stipulare protocolli di intesa o convenzioni con gli enti territoriali per stabilire e durature collaborazioni Pubblicazione di una rivista on line e/o cartacea.

Capo 2

Art.6 - Associati

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche e gli altri Enti che si impegnano a realizzare gli scopi statuari e che ne condividono le finalità. Gli associati partecipano alla vita dell'Associazione nei modi previsti dallo statuto, godendo di pari diritti e soggiacendo a pari obblighi. Il Consiglio direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'Istituzione interessata; può anche accogliere adesioni di associati sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare associati onorari quelle persone che hanno fornito particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa. Gli associati Sostenitori ed Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo o passivo. Gli associati devono svolgere tutte le proprie attività in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Gli aderenti

all'Associazione che svolgono effettivamente le attività di cui agli artt. 4 e 5 del presente Statuto sono assicurati per malattie ed infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per responsabilità civile verso terzi.

Capo 3

Art. 7 - Ammissione, decadenza, recesso degli associati, quote associative.

L'ammissione degli associati avviene dietro domanda degli interessati e versamento della relativa quota associativa. Il Consiglio Direttivo, entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della domanda decide sull'ammissione. La qualifica di associati si perde:

- per mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi dall'inizio dell'anno solare;
- in seguito a dimissioni;
- per manifesto disinteresse nei confronti dei fini dell'Associazione e della sua attività;
- per comportamento gravemente lesivo degli interessi dell'Associazione;
- per violazione dello Statuto o del Regolamento.

È garantito il diritto di recesso, senza oneri, per tutti gli associati, senza restituzione della quota.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota associativa annuale per gli associati ordinari e per gli associati sostenitori. Le quote associative non sono trasmissibili, né rimborsabili, né rivalutabili. Indipendentemente dalla quota versata, ogni associato ha diritto ad un voto.

Capo 4

Art. 8 - Organi statutari.

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio Probivirale;
- Il Collegio dei Revisori Legali.

Può essere nominato con delibera del Consiglio Direttivo anche il Vice Presidente.

Tutte le cariche associative sono elettive, svolte gratuitamente e hanno durata di tre (3) anni.

Art. 9 - L'Assemblea dei soci.

L'assemblea è composta da tutti gli associati ordinari iscritti ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano. L'assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed ogni tre anni per le elezioni delle cariche sociali.

L'assemblea è convocata dal Presidente con lettera personale da inviare al domicilio degli associati almeno venti (20) giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione deve essere effettuata in un giorno differente dalla prima convocazione.

L'Assemblea degli associati esprime gli indirizzi fondamentali dell'Associazione e le indicazioni concrete per la sua gestione.

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.10 - Assemblea Straordinaria.

L'assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- a) quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati, come previsto dall'art.20 cod.civ.;
 - b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei Conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per iscritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Consiglio Direttivo;
 - c) quando il Consiglio Direttivo ne ravvede la necessità.
- Nei casi a) e b) il Presidente deve convocare l'assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art.9.

Art.11 - Quorum costitutivo

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Ogni aderente dell'Organizzazione ha diritto di consultare il verbale. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati ordinari iscritti con diritto di voto, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti effettivi del Consiglio Direttivo.

- 0) Ciò è valido anche in caso di modificazione dell'atto costi-

tutivo e dello statuto.

Per deliberare, però, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il quorum previsto dall'art.21 cod.civ.. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che si trovano in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato, purché munito di regolare delega scritta.

Art.12 - Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano tra i votanti. I componenti del Consiglio Direttivo e dei Sindaci Revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto. Per deliberare sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo da parte dell'Assemblea è necessaria una motivata mozione scritta da presentare al Consiglio Direttivo da un numero di associati ordinari con diritto di voto non inferiore ad un decimo degli iscritti.

Art.13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di Governo dell'Associazione e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea. È eletto dall'assemblea secondo le modalità di cui agli artt.12.

In particolare, esso provvede all'amministrazione dell'Associazione, ivi compresi l'acquisto e la vendita o la permuta di beni mobili ed immobili di automezzi e per la creazione passiva di ipoteche; provvede, al suo interno, all'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e dell'Amministratore.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Salvo quanto previsto dall'art.25, comma 2, del D.Lgs. n.117/2017, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Non sono assolutamente eleggibili nel Consiglio Direttivo per nessuna ragione associati con legame di parentela di qualsiasi grado e grado, nonché associati eletti alle cariche di Pro-biviro e Sindaco Revisore.

Il Consiglio Direttivo provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea. Sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre ed il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico

nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 ter del codice civile.

Art.14 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo dell'Associazione, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

In particolare, esso:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell'Associazione e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- b) indice le riunioni del Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea, assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) firma la corrispondenza e, in unione con il Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) prende ogni provvedimento d'urgenza, anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva al provvedimento.

Art.15 - Il Vice Presidente.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvato, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Art.16 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e delle eventuali Commissioni o gruppi di lavoro ufficialmente costituiti. È commissario dei documenti e dell'archivio dell'Associazione, segnatario dei documenti e del Presidente e collabora con cura la corrispondenza con il Presidente e collabora con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e la preparazione dei bilanci.

Art.17 - L'Amministratore

L'Amministratore è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua

prima riunione convocata dopo le elezioni. Cura, in collaborazione con il Presidente ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività dell'Associazione, firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili, ed a redigere i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art.18 - Durata della carica degli amministratori

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica tre anni e gli associati ordinari componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina. I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi dell'Associazione che, per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico e, quindi, sostituiti.

Art.19 - Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea, secondo le modalità di cui all'art.12, fra gli associati ordinari, con particolare conoscenza del corpo sociale e dell'Associazione. Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per eleggere al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del suo presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento dell'Associazione.

In particolare, esso:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni organo dell'Associazione;
- b) interpreta, in caso di divergenza, le norme dello Statuto e dei Regolamenti;
- c) decide sui ricorsi presentati dagli iscritti contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- e) sostituisce l'opera del Consiglio Direttivo qualora questo sia dimissionario, o sia impedito eccezionalmente a funzionare, fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione;
- f) i membri del Collegio possono essere inviati alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.

Art.20 - Organo di controllo e di revisione legale

L'Organo di controllo è composto da tre persone anche non associate, nominate dall'assemblea degli associati che ne designa il Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti all'Albo dei revisori legali e negli Albi Professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che non siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado di componenti del Consiglio Direttivo. Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art.2397 cod.civ..

Dura in carica un triennio e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; presta la sua attività gratuitamente ed è rieleggibile.

Quando uno dei membri viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima assemblea provvede a sostituirlo, permanendo lo stesso in regime di prorogatio, ferma la scadenza dell'Organo di controllo al termine stabilito dal precedente comma.

La Revisione legale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge, fermo restando la facoltà dell'assemblea di nominare un revisore legale (persona fisica o società).

La Revisione legale può essere affidata all'organo di controllo qualora i suoi componenti abbiano i requisiti necessari.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, oltre a tutti i compiti assegnati dalla legge vigente. L'organo di controllo ha i poteri ispettivi previsti dalla legge.

Il revisore legale dei conti, ovvero l'organo di controllo se affidatario della revisione legale, esercita l'attività di controllo contabile secondo la normativa speciale.

Art.21 - Responsabilità

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Art.22 - Denuncia al tribunale ed ai componenti dell'organo di controllo

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il

soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art.2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Art.23 - Patrimonio dell'Associazione e destinazione di quest'ultimo e dei proventi

Il patrimonio dell'Associazione è composto:

a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai promotori e da altri;

b) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) da contributi attribuiti al patrimonio dell'Associazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

L'Associazione si riserva di accettare contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividono gli scopi, mantenendosi sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, e' utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al precedente art.4.

Art.24 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il consiglio direttivo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

Il consiglio direttivo è l'organo competente a contrarre impegni e ad assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato e delle disponibilità.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale dell'associazione in via eccezionale e per motivi di urgenza, previa consultazione telematica con i componenti del consiglio direttivo, devono essere portati alla ratifica del primo consiglio direttivo.

Gli eventuali avanzi della gestione annuale devono essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio, eventualmente necessaria a seguito della gestione ordinaria, o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, prima che per il potenziamento delle at-

tività dell'associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto al vaglio.

Gli utili ed avanzzi di gestione, i fondi e le riserve devono essere reinvestiti nello svolgimento delle attività dell'associazione, nel perseguimento delle finalità di cui al precedente art.4.

Art.25 - Scioglimento dell'Associazione.

L'Associazione si scioglie per decisione presa dall'Assemblea in sede straordinaria o per impossibilità di conseguire gli scopi istituzionali.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.42, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformita' dal parere sono nulli.

Art.26 - Clausola finale di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo, si applica la legislazione vigente. F.to: GERMINO

ERRICO, CIAMPA NICO, LUONGO ANTONELLO.

AMBROGIO ROMANO NOTAIO SIGILLO